

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Emanuela Civardi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 1 DEL 15/01/2016

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) – Art. 1 (articolo unico)

VARIE NOVITÀ CHE ATTENGONO AGLI IMMOBILI

Taglio TASI ED IMU - PRIMA CASA – IMMOBILI INVENDUTI – AFFITTI A CANONE CONCORDATO

Rif. Commi da 10 a 28, 53-54, 678

Vengono apportate sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare a livello locale. In particolare, si segnala:

- (i) la **riduzione** del 50 per cento della base imponibile **IMU** per gli **immobili concessi in comodato a genitori o figli**, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso); il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione degli immobili di lusso; il contratto di comodato deve essere registrato;
- (ii) l'**eliminazione** della **TASI per i proprietari e per gli inquilini** sugli immobili residenziali adibiti ad **abitazione principale**, ad eccezione delle abitazioni di lusso;
- (iii) l'**eliminazione** dell'**IMU** sui **terreni agricoli**: a) posseduti e **condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
- (iv) Limitatamente all'anno 2016, ad eccezione della TARI, è bloccata la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali, mentre rimane ferma la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille per gli immobili non esentati.
- (v) Infine, è stata introdotta una **riduzione del 25 per cento** dell'**IMU** e della **TASI** dovute sulle **unità immobiliari locate a canone concordato**, di cui alla L. 431/1998.

Comodato a figli

No Tasi su prima abitazione

Sconto TASI e IMU su affitti a canone concordato

<p>(vi) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.</p> <p>(vii) Anche l'IVIE non si paga se l'immobile estero è destinato ad abitazione principale (qui si attendono lumi per conciliare l'obbligo di dichiarazione e versamento dell'imposta, che incombe sui residenti nello Stato, e l'eventuale residenza estera, che configura l'"abitazione principale" ...) o assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale.</p>	<p><i>Imprese costruttrici</i></p> <p><i>IVIE</i></p>
--	---

IMBULLONATI ...

Rif. Commi da 21 a 24

Dal 1° gennaio 2016 la determinazione della **rendita catastale** degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite **stima diretta**, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono **esclusi** dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i **c.d. imbullonati**). Deve essere espressamente richiesto un aggiornamento catastale, a cura degli interessati.

Terreni o fabbricati con impianti "imbullonati" → essi non rientrano nella stima catastale

IMPOSTA DI REGISTRO

È stata introdotta una nuova **aliquota del 2%** per i trasferimenti di **case di abitazione**, diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nei quali il cessionario sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un **altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale**, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato in passato con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.

Acquisto "prima casa"

Ove l'abitazione precedentemente acquistata con l'agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall'acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la **decadenza dall'agevolazione** prima casa goduta sul nuovo acquisto.

È stata, inoltre, **umentata dal 12% al 15%** l'aliquota dell'imposta di registro applicabile ai **trasferimenti di terreni agricoli, e relative pertinenze**, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Acquisto di terreni agricoli

NOVITA' IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA (E LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE)

SUPER AMMORTAMENTI AL 140%

Rif. Commi da 91 a 97

Viene previsto, ai fini delle imposte sui redditi, a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un **ammortamento del 140 per cento** in relazione ai **beni materiali strumentali nuovi** acquistati **dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**; vengono, inoltre, maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai **mezzi di trasporto a motore** che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Dette agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

Acquisto di beni nuovi

Periodo

Beneficiano del super ammortamento anche i beni di valore unitario ad € **516**.

Rientrano nell'agevolazione anche i contratti di **leasing**, quindi verranno dedotti al 140% le quote capitale dei canoni di leasing e gli ammortamenti sul valore di riscatto, se effettuato.

Anche in leasing

<p>Le plusvalenze e le minusvalenze da alienazione dei beni saranno fiscalmente rilevanti per l'ammontare pari alla differenza tra il prezzo di realizzo ed il residuo non ammortizzato calcolato senza tener conto dei maggiori ammortamenti dedotti (40%).</p> <p>La norma agevolativa non è applicabile agli investimenti in beni che abbiano un coefficiente di ammortamento (D.M. 31.12.1988) inferiore al 6,50%, né agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015 (condutture, beni speciali).</p> <p>L'investimento si considera effettuato alla data della consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà.</p> <p>Sono ridotti i tempi di ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa nell'ambito delle operazioni di aggregazione aziendale, portando l'aliquota dall'attuale valore massimo del 10 per cento ad un massimo del 20 per cento. Tale disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.</p>	<p><i>Ammortamento marchi e avviamento da operazioni straordinarie, → max 20%</i></p>
<p>FISCALITA' INTERNAZIONALE Rif. Comma 142</p>	
<p>Abrogata la disciplina dei componenti negativi "black list", ovvero derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, contenuta nei co. 10 - 12-bis dell'art. 110 del TUIR. In altri termini, dal 2016, queste spese vengono equiparate agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Per quanto riguarda la disciplina delle c.d. Controlled Foreign Companies, di cui all'art. 167 del TUIR, le novità, anch'esse applicabili dal periodo d'imposta 2016, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il regime è riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano. In altre parole, ai fini dell'operatività di tale normativa, è necessario che – in vigore dell'attuale aliquota IRES del 27,5% – la tassazione nominale della controllata nello Stato estero sia inferiore al 13,75% (12% dal periodo d'imposta 2017, quando l'aliquota IRES scenderà al 24%); • l'aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all'aliquota IRES, e non più al 27%. 	<p><i>Black List – trattamento dei costi equiparato agli altri costi d'impresa</i></p> <p>CFC</p>
<p>TAGLIO IRES Rif. Comma 61</p>	
<p>A decorrere dall'1.01.2017 (©), con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, viene stabilita la diminuzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Analogamente, è stata ridotta, con la medesima rilevanza temporale, dall'1,375% all'1,20% l'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 27 co. 3-ter del DPR 29.9.73 n. 600, con riguardo agli utili corrisposti alle società ed agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito negli Stati membri dell'Unione europea ed in quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, e ivi residenti.</p> <p>Un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze provvederà, poi, a rideterminare proporzionalmente la percentuale di concorrenza alla formazione del reddito di capitale degli imponibili già assoggettati ad Ires, attualmente il 49,72%.</p>	<p><i>Riduzione graduale</i></p>
<p>RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA Rif. Commi 889 -895</p>	

Viene riproposta la **possibilità di rivalutare i beni d'impresa (materiali e immateriali) e le partecipazioni di controllo e collegamento**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014**.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello di cui sopra (bilancio 2015 nel caso dei contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno solare), per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1.01.2016, deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea** e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP:

- **a decorrere dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dall'1.01.2018, per i contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno solare), per la deduzione di ammortamenti;
- **a decorrere dall'inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (dall'1.01.2019, nel caso dei contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno solare), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze da cessione.

La rivalutazione si ottiene mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del **16% per i beni ammortizzabili** e del **12% per quelli non ammortizzabili**.

Il **saldo attivo della rivalutazione** può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Le predette **imposte sostitutive** devono essere versate in un'**unica soluzione** entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Beni esistenti al 31.12.2014

Bilancio 2015

Effetto

Imposta sostitutiva

Affrancamento riserve

Versamento

NOVITÀ CHE RIGUARDANO LE PERSONE FISICHE

REGIME FORFETARIO

Rif. Commi da 111 a 113

Apportate alcune modifiche alla disciplina del regime agevolato degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi.

È stato sostituito l'allegato n. 4 della L. 23.12.2014 n. 190, contenente i limiti di ricavi – **incrementati di euro 10.000 per tutte le attività, ad eccezione di quelle relative ai servizi professionali, il cui aumento della soglia è di euro 15.000** – per accedere al regime e i coefficienti di redditività, distinti in base al codice attività:

Gruppo di settore	Codice attività Ateco 2007	Limite dei ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	45.000	40%
Commercio	45, 46.2, 46.3, 46.4,	50.000	40%

Aumento delle soglie per i forfetari

all'ingrosso e al dettaglio	46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6., 47.7. 47.9		
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41-42-43-68	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55-56	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87 e 88	30.000	78%
Altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99	30.000	67%

Inserita un'**ulteriore causa di esclusione dal regime**, riguardante i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti l'importo di euro 30.000,00: la verifica di tale soglia è, però, irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Stabilito che, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, **l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 5%**, qualora sussistano le **condizioni** indicate dalla norma, la cui previsione è rimasta invariata:

Misura dell'imposta sostitutiva: 5%

- il soggetto non abbia esercitato, **nei 3 anni precedenti l'inizio della nuova attività**, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga **proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

Tale novità normativa è applicabile – per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 – anche ai **soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività**, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 65 della L. 190/2014, vigente anteriormente a tale modifica.

Per quanto riguarda i **contributi previdenziali** è previsto un nuovo regime contributivo agevolato associato al regime fiscale forfettario. La novità, rispetto al precedente regime, consiste nel fatto che, saranno di nuovo dovuti i contributi minimali sul reddito, ma con un abbattimento del 35%. Questo comporta, di conseguenza, che i contribuenti saranno chiamati a versare i contributi previdenziali Inps alle ordinarie scadenze di maggio (1a rata), agosto (2a rata), novembre (3a rata) e febbraio (4a rata).

I contribuenti che adotteranno il nuovo regime forfettario godranno inoltre dei seguenti esoneri:

- per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito):
- della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- della registrazione degli acquisti;
- della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- della comunicazione del c.d. spesometro;
- della comunicazione black list;
- della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Saranno invece obbligati:

- a) a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- b) a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: "Operazione in franchigia da Iva", con l'eventuale indicazione della norma;
- c) a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- d) a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del *reverse charge*.

Le fatture emesse non vedranno quindi l'applicazione dell'Iva e della ritenuta d'acconto e dovranno fare riferimento all'”*Articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014*”.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

Rif. Commi da 115 a 121

Le **società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni** che, entro il **30.09.2016**, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici

Regime previdenziale

Riepilogo degli adempimenti

Società

Scadenza

registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, ecc.) non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare alcune disposizioni agevolative, a **condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015**, ovvero che vengano iscritti entro il 31.1.2016, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la **gestione** dei predetti beni e che, entro il 30.09.2016, si **trasformano in società semplici**.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, nella misura dell'8%, ovvero del 10,50% per le società considerate 'non operative' in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il **valore** normale può essere determinato in misura pari a quello **catastale**.

Sia in caso di assegnazione che in caso di cessione sembra sempre applicabile l'Iva. Si attendono chiarimenti in merito.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad **imposta sostitutiva** nella misura del **13%**. Non è detto che l'operazione di assegnazione comporti annullamento di riserve.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, co. 1, secondo periodo, 5, 6, 7 e 8, del TUIR. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute: se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci effettuate in base alle suddette disposizioni, **le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa**.

Le società che si avvalgono delle suddette disposizioni devono versare il **60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.2016** e la restante parte entro il 16.06.2017, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

L'art. 1 co. 121 della L. 208/2015 riconosce, inoltre, all'**imprenditore individuale** – che al 31.10.2015 possedeva **immobili strumentali di cui all'art. 43 co. 2 del TUIR** – la possibilità di optare, entro il 31.05.2016, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data dell'1.01.2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'Irap, pari all'**8%** della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L'estromissione **non richiede l'esercizio di particolari opzioni**, con l'effetto che rileva il comportamento concludente dell'imprenditore, come un'apposita annotazione in contabilità, a seguito della

Soggetti

Trasformazione

Imposta sostitutiva

Iva

Imposta sostitutiva per affrancamento riserve

Imposte indirette: registro, ipotecaria e catastale

Estromissione immobile dell'imprenditore individuale

<p>quale l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2016. Si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per determinare la plusvalenza figurativa è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. L'agevolazione non viene meno se il valore normale (o catastale) è inferiore al costo fiscale, non essendovi, quindi, necessità di assolvere l'imposta sostitutiva; • l'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione; • non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale; • l'imposta sostitutiva deve essere assolta per il 60% entro il 30.11.2016, e per il restante 40% non oltre il 16.06.2017. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito. 	
<p>RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI Rif. Commi 887 - 888</p>	
<p>E' stata riaperta la possibilità di rivalutare i valori di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.01.2016. I valori devono essere attestati mediante perizia. La redazione e il giuramento della perizia, da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.), devono essere effettuati entro il 30.06.2016.</p> <p>Sul valore così determinato è applicabile una imposta sostitutiva dell'8%.</p> <p>Rispetto alle norme di rivalutazione precedenti l'aliquota è unica e purtroppo abbastanza alta. L'imposta può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2016: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.</p>	<p><i>Perizia</i></p> <p><i>Imposta sostitutiva</i></p>
<p>RISTRUTTURAZIONI EDILI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Rif. Commi 74 - 75 - 87</p>	
<p>È stata prorogata l'applicazione della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, sino al 31.12.2016.</p> <p>Sulle spese sostenute dall'1.01.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, alcuni soggetti che le sostengono possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno realizzato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'1.03.2016. Si tratta di soggetti "No Tax area", ovvero:</p> <p>a) titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500,00, di redditi di terreni non superiori a € 185,92 e dell'abitazione principale con le relative pertinenze;</p> <p>b) titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000,00 ovvero a € 4.800,00.</p> <p>Le detrazioni fiscali previste dall'art. 14 del DL 63/2013 si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.</p>	<p><i>Spese per riqualificazione energetica</i></p> <p><i>Eventuale cessione di credito d'imposta al fornitore</i></p> <p><i>Sistemi di controllo remoto di impianti di riscaldamento</i></p>

Tali dispositivi devono:

- a) mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

È stata altresì **prorogata al 31.12.2016** la **detrazione IRPEF del 50%** – in luogo di quella ordinaria del 36% – delle spese sostenute, nel limite di euro 96.000 (anziché euro 48.000), per gli **interventi di ristrutturazione diretti al recupero del patrimonio edilizio**, nonché quella del **50%** per l'**acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite massimo di spesa pari ad euro 10.000, e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Il recupero avviene in 10 anni, in quote costanti.

E' stato altresì introdotto un'agevolazione spettante alle **giovani coppie**, costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio*, che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una **detrazione dall'IRPEF** sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute **dall'1.01.2016 al 31.12.2016**, ed è calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro**. Questo beneficio non è cumulabile con il bonus mobili.

Ristrutturazione edile e bonus mobili → al 31.12.2016, max. 96.000 → 50%

Nuovo beneficio "giovani coppie" per acquisto mobili su prima casa

LEASING DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Rif. Commi da 76 ad 83

Disposizione innovativa: è stata prevista una nuova fattispecie di **contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale**. Le principali caratteristiche:

- a) la banca (o l'intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare l'immobile su scelta dell'utilizzatore, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato **corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto e della durata del contratto**. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito;
- b) l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria **non è soggetto all'azione revocatoria fallimentare**;
- c) in caso di **risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore**, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente;
- d) l'utilizzatore può richiedere al concedente la **sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici** per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso,

Leasing immobiliare "Abitazione principale" – caratteristiche del contratto

<p>la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato; 2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa. <p>Dal punto di vista fiscale è stato integrato l'art. 15, c. 1, del TUIR, con l'inserimento della lett. i-sexies. 1), per effetto della quale è possibile detrarre dall'Irpef lorda il 19% l'ammontare de: <i>"i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore ad euro 8.000, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore ad euro 20.000, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa"</i>.</p> <p>È stata modificata anche la disciplina dell'imposta di registro, prevedendo l'aliquota dell'1,50% – fermo restando l'importo minimo di euro 1.000, e le imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa (euro 50 cadauna).</p> <p>Le suddette disposizioni modificative si applicano dall'1.1.2016 al 31.12.2020.</p>	<p><i>Deducibilità dei canoni: Giovani < 35 anni Reddito < 55.000 Non già proprietari di immobili abitativi</i></p> <p><i>Agevolata anche l'imposta di registro: 1,5%</i></p>
<p>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - AGEVOLAZIONI Rif. Comma 190</p>	
<p>Vengono escluse del concorso alla formazione del reddito <i>le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti</i>.</p>	<p><i>Assistenza familiari</i></p>
<p>DETAZZAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ – LAVORO DIPENDENTE Rif. Comma 182</p>	
<p>Salva espressa rinuncia scritta del dipendente, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali), pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro 2.000 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con un apposito decreto, da emanarsi entro l'1.3.2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Le suddette disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme oggetto della disciplina, ad euro 50.000.</p>	
<p>DETRAZIONI IRPEF – PENSIONATI – ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI Rif. Commi 56 e 290</p>	
<p>Sono state incrementate le detrazioni spettanti ai pensionati ed ai soggetti di età non inferiore a 75 anni.</p> <p>Nuova detrazione: si detrae dall'Irpef lorda, fino alla concorrenza del proprio ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro</p>	<p><i>Pensionati</i></p> <p><i>Detrazione del 50% Iva</i></p>

<p>il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. Tale detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.</p>	<p><i>Agevolazione significativa!!!</i></p>
<p>REDDITI DOMINICALE ED AGRARIO Rif. Comma 909</p>	
<p>I redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, del 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30% per il periodo di imposta 2015, nonché del 30% (anziché 7%), a decorrere dal periodo di imposta 2016.</p>	
<p>NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP</p>	
<p>IRAP – MEDICI Rif. Comma 123</p>	
<p>E' stato specificato che “Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo”.</p>	<p><i>Interni all'ospedale NO Irap</i></p>
<p>IRAP – NUOVE DEDUZIONI Rif. Comma 123</p>	
<p>Sono state aumentate le deduzioni forfetarie previste per snc, sas, imprenditori individuali, persone fisiche, società semplici ed esercenti arti e professioni. A partire dal 2016, le deduzioni forfetarie saranno applicabili nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 13.000 (anziché euro 10.500), se la base imponibile non supera euro 180.759,91; • euro 9.750 (in luogo di euro 7.875), qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 180.759,91 ma non ad euro 180.839,91; • euro 6.500 (anziché euro 5.250), nel caso di base imponibile eccedente l'importo di euro 180.839,91, ma non quello di euro 180.919,91; • euro 3.250 (e non più euro 2.625), nell'ipotesi di valore della produzione netta compresa tra euro 180.919,92 ed euro 180.999,91. 	
<p>NOVITÀ IN MATERIA DI IVA</p>	
<p>NOTA DI VARIAZIONE IVA Rif. Comma 126</p>	
<p>La nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:</p> <p>a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art 182-bis) o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (art. 67). Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 26 co. 11 del DPR 633/1972);</p> <p>b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.</p> <p>Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa (art. 26 co. 12 del</p>	<p><i>Finalmente riconosciuta la possibilità di recuperare l'Iva sui fallimenti a partire dalla sentenza dichiarativa</i></p> <p><i>... ma a partire dal 2017!!!!!!</i></p> <p>⊗</p>

<p>DPR 633/1972):</p> <p>a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;</p> <p>b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;</p> <p>c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.</p> <p>Nel caso in cui, successivamente a tali eventi, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si dovrà emettere una nota di debito (variazione in aumento).</p> <p>All'emissione della nota di credito corrisponde ovviamente il recupero dell'Iva.</p> <p><u>Le disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016.</u></p> <p>Lo studio ha suggerito l'adozione della norma di comportamento 192 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti che, sin dal 2015, nel silenzio della legge raccomandava l'emissione delle note di credito ed il recupero dell'Iva con le stesse modalità previste ora dalla legge. Ma se la legge dispone solo a partire dal 2017, come ci si regola nel 2016? Si tratta di parlarne e decidere una linea. Lo studio è a disposizione.</p>	<p><i>E come ci si comporta nel 2016?</i></p>
<p>REVERSE CHARGE Rif. Comma 128</p>	
<p>Il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. <i>reverse charge</i>) si applica anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che – ai sensi delle lett. b), c) ed e) dell'art. 34 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 – si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi dell'art. 17-ter co. 1 del DPR 633/1972.</p> <p>L'efficacia di tale disposizione è, tuttavia, subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di apposita autorizzazione.</p>	<p><i>Consorzi</i></p>
<p>ALIQUOTE IVA</p>	
<p>La clausola di salvaguardia (prevista dall'art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190 - Stabilità 2015) è stata modificata, nel senso di disporre che l'efficacia della previsione di aumento dell'aliquota IVA del 10% – originariamente fissato al 12% a partire dall'1.01.2016 e di un ulteriore punto percentuale dall'1.01.2017 – è integralmente differita all'1.01.2017, ferma restando la misura complessiva dell'aumento pari al 3%, ovvero dal 10% al 13%. Similmente, la previsione di incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA – inizialmente prospettata dal 22% al 25,50% – è stata ridotta dello 0,50%, differendone altresì l'eventuale entrata in vigore, l'incremento del 2% all'1.01.2017 (e non più dall'1.01.2016). Disposto ulteriore aumento dell'1% all'1.01.2018 Progressivamente l'aliquota ordinaria dell'Iva potrebbe passare raggiungendo la (folle ...) soglia del 25%.</p>	<p><i>Spostato al futuro l'aumento dell'Iva</i></p>
<p>SPESOMETRO Rif. Comma 953</p>	

<p>Per l'anno 2016, l'obbligo dello spesometro è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014.</p>	<p><i>No spesometro per i medici</i></p>
<p>NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</p>	
<p>DECADENZA ACCERTAMENTO</p>	
<p>Rif. Commi da 130 a 132</p>	
<p>Sia ai fini IVA (art. 57 del DPR 633/1972) che ai fini delle imposte dirette (art. 43 del DPR 29.9.1973 n. 600), è stabilito che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti fiscali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p> <p>Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso d'accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>Nell'ipotesi di richiesta di rimborso Iva, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio (per controllo) e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formato il credito chiesto a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.</p> <p>Fino alla scadenza del termine stabilito dalle suddette disposizioni, le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Le disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2016 e a quelli successivi.</p> <p>Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs. 10.3.2000 n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui sopra.</p>	<p><i>Aumento di un anno del periodo di prescrizione → da 5 a 6 anni</i></p> <p><i>Omessa dichiarazione → 8 anni</i></p> <p><i>I nuovi termini si applicano dal periodo d'imposta 2016</i></p> <p><i>Per i precedenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 anni - 6 anni se omessa dichiarazione <p><i>Se c'è reato penale, termini raddoppiati</i></p>
<p>RATEAZIONE</p>	
<p>Rif. Commi da 134 a 138</p>	
<p>Stabilito che, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al DLgs. 19.6.1997 n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15.10.2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso DLgs. 218/1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31.5.2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. A tali fini, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo</p>	

<p>stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'art. 19 del DPR 29.9.1973 n. 602. Lo stesso ufficio:</p> <p>a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;</p> <p>b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.</p>	
<p>COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI CON CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Rif. Comma 129</p>	
<p>Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo economico, definisce – mediante decreto, da emanare entro il 31.3.2016 – le modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p>	
<p>ALTRE NOVITÀ LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE Rif. Commi da 898 a 904</p>	
<p>Viene innalzato da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (l'innalzamento non vale per il servizio di rimessa, o <i>money transfer</i>, e per la riscossione delle pensioni in contanti). È, altresì, eliminato l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l'obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti di effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare.</p> <p>Resta invece fermo il limite di euro 1.000 per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.</p>	<p><i>Elevata a max. €3.000 la soglia per effettuare pagamenti in contanti</i></p> <p><i>... ma in banca la segnalazione rimane per i prelievi sopra €999,99</i></p>
<p>CANONE RAI Rif. Commi 152</p>	
<p>Per l'anno 2016, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è stato ridotto ad euro 100,00.</p> <p>È stato, inoltre, precisato che, sotto il profilo applicativo, la detenzione di un apparecchio si presume anche nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Al fine di superare tale presunzione, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</p> <p>Tale dichiarazione dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T..</p> <p>Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.</p> <p>Il pagamento del canone è effettuato in dieci rate mensili (da gennaio ad ottobre), addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica che fornisce l'immobile di residenza.</p> <p>In sede di prima applicazione di tali disposizioni, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari</p>	

<p>all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva all'1.07.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.</p>	
<p>NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA</p>	
<p>ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI Rif. Commi 178-181</p>	
<p>Introdotta un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dall'1.01.2016 con riguardo ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2016.</p> <p>L'esonero dal versamento dei contributi spetta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: il beneficio è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari ad euro 3.250 su base annua. Esclusione le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro: il beneficio non spetta, inoltre, con riferimento a lavoratori per i quali tale agevolazione – o quella di cui all'art. 1 co. 118 della L. 190/2014 – sia già stata usufruita in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero non è neppure riconosciuto ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i precedenti datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data dell'1.01.2016. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Per i datori di lavoro del settore agricolo, l'esonero contributivo spetta, entro limiti complessivi in via di determinazione, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dall'1.01.2016 con riguardo ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.</p> <p>L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse destinate, l'ente previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.</p>	<p><i>Nuovo esonero per 24 mesi</i></p> <p><i>Max. € 3.250 (40% contributi previdenziali)</i></p> <p><i>Esclusioni</i></p> <p><i>Lavoro agricolo</i></p>
<p>GESTIONE SEPARATA INPS Rif. Comma 203</p>	
<p>Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata Inps, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è confermata al 27% anche per l'anno 2016, a cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.</p>	<p><i>Inps dei soggetti Iva</i></p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale. Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. Studio Associato Pagani